

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2990

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TITTI DE SIMONE, DEIANA, AMICI, BELLILLO, BULGARELLI, CIALENTE, ALFONSO GIANNI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, LEONI, SANTINO ADAMO LODDO, MANTOVANI, PISAPIA, RUSSO SPENA, RUZANTE, SODA, TRUPIA, VALPIANA, VENDOLA, ZANELLA

Interpretazione autentica dell'articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in materia di modificazione del nome o del cognome

Presentata il 9 luglio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 89 del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, che ha abrogato l'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, ha disciplinato le modalità per le modificazioni del nome (da intendere come prenome, ai sensi dell'articolo 6 del codice civile) e del cognome.

La disposizione prevede che, «salvo quanto disposto in materia di rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio nome un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome perché

ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce».

Con la presente proposta di legge si fornisce una interpretazione autentica della citata disposizione, esplicitando che, solo in caso di richiesta di cambiamento del cognome, sia imposta la condizione che esso sia «ridicolo o vergognoso» oppure che «rivelì origine naturale».

Si tratta di una interpretazione perfettamente coerente con la lettera e con il

senso logico e giuridico della disposizione: con la lettera in quanto la disposizione indica chiaramente le due diverse situazioni, separandole con un « ovvero »; con il senso logico e giuridico in quanto, trattando del nome, si prevede anche la possibilità di aggiunta di un altro nome, cosa che non avrebbe alcun senso se effettuata per ovviare al « ridicolo o vergognoso ». Inoltre, nella stragrande generalità dei casi, sono i cognomi (e non i nomi) ad indicare origini naturali.

Questa interpretazione risultava ancora più evidente nel citato regio decreto n. 1238 del 1939, in cui le differenti condizioni previste a seconda che si intendesse cambiare il nome od il cognome erano chiaramente esplicitate anche dal capo II del titolo VIII, intitolato « Dei cambiamenti e

delle aggiunte dei nomi e dei cambiamenti di cognomi in casi speciali ».

Con questa interpretazione si rende più agevole il cambio del nome quando esso, pur non essendo « ridicolo o vergognoso » secondo il comune sentire, è tale o comunque sgradevole — per i più diversi motivi — per chi lo porta.

In tale modo si potrebbe anche rendere meno penosa la situazione di chi porta — con grave disagio psicologico ed esistenziale — un nome che indica un sesso non più corrispondente all'aspetto esteriore, risolvendo, nel contempo, i non pochi problemi pratici e giuridici che molti cittadini incontrano nella vita quotidiana (identificazione ai fini dello svolgimento di pratiche burocratiche, postali, bancarie, registrazione in alberghi, eccetera).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Nella procedura di modificazione del nome e del cognome, disciplinata dall'articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è esclusivamente in caso di richiesta di cambiamento del cognome che sono previsti i requisiti che esso sia « ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale ». La presente norma costituisce interpretazione autentica della disposizione medesima.

€ 0,26



14PDL0036670